



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

Deliberazione Consiglio Com.le N. 48

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI LAVIS AL 31/12/2022.

L'anno 2023 addì **27** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19.05** nella sala consiliare, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, in seduta Pubblica di Prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Brugnara arch. Andrea	SI	Michelon Ivan	SI
Caracristi Isabella	SI	Nicolò Roshanthi Crystella	SI
Castellan Franco	SI	Paolazzi Luca	SI
Ceccato Monica	AG	Pasolli Caterina	SI
Chistè Giancarlo	SI	Piffer Luigi	SI
Chistè Ruben	SI	Piffer Roberto	SI
Donati Daniele	SI	Tomasin Lucia	SI
Et Tahiri Youness	SI	Toscana Davide	SI
Fabbro Andrea	AG	Zadra Luca	AG

Partecipa la Vice Segretaria Generale Franchini dott.ssa Silvia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Chistè Giancarlo nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione (Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **28/12/2023**

all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, **28/12/2023**

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Franchini dott.ssa Silvia

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI LAVIS AL 31/12/2022.

PREMESSO CHE:

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità all'art. 1 commi 611 e 612 disponeva che le Amministrazioni pubbliche adottassero un "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire" con l'obiettivo di conseguire la riduzione delle stesse. In ottemperanza a tale norma è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente in data 30.03.2015 dal sindaco pro tempore arch. Pellegrini Graziano ed in data 29.03.2016 dal sindaco pro tempore arch. Brugnara Andrea.

Il Piano dava conto della situazione in atto, riferita alle società partecipate, e in particolare:

- 1) richiamava la deliberazione consiliare n. 65 del 22.10.2009 con la quale era stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Lavis nelle seguenti società:
Azienda speciale di igiene ambientale (ASIA), Azienda intercomunale Rotaliana spa, Dolomiti Energia spa, Trentino Trasporti spa, Farmacie comunali spa, Trentino Mobilità spa le quali società svolgono servizi pubblici locali;
Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., e Soc. Cooperativa Consorzio dei Comuni Trentini, quali società cosiddette "strumentali" ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;
Primiero Energia spa quale società avente per oggetto l'esercizio di attività elettriche costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977 n. 235;
Banca Popolare Etica quale società di carattere solidaristico e di limitato valore economico per l'ente;
- 2) effettuava alcune valutazioni e considerazioni positive sull'attività di Primiero Energia spa che ne hanno permesso il mantenimento tra le partecipazioni dell'ente;
- 3) relativamente alle società di cui sopra, ad eccezione dell'Azienda speciale per l'igiene ambientale in sigla ASIA, si dava atto che il Comune possedeva limitatissime quote di partecipazione.

Con l'entrata in vigore dell'art. 24, co.1 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 28 settembre 2017 veniva approvata la prima ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, mantenendo tutte le partecipazioni allora possedute a conferma delle considerazioni contenute nel Piano operativo di razionalizzazione.

Tale provvedimento, infatti, costituiva aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016.

Si rileva che gli enti locali non possono mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e dalla normativa provinciale sopra citata.

Atteso che il Comune, ai sensi dell'art 4 c. 2 del T.U.S.P può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. (art 4 c.3).

L'art. 20 comma 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2016 n.175 del TUSP, dispone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette e di predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- a) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'art. 18, co. 3 bis 1, LP 1/2005 e dell'art. 24, co. 4, LP 19/2016 e ss.mm.ii., dispone invece che gli enti locali della Provincia di Trento provvedano, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e adottino un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e hanno trovato applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, LP 29 dicembre 2016, n. 19).

La normativa provinciale prevede quindi l'obbligo della ricognizione triennale delle partecipazioni mentre l'aggiornamento annuale rimane un adempimento facoltativo.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 14/12/2022 veniva approvata la ricognizione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie direttamente possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, dando atto che non sussistono ragioni per dismetterle o razionalizzarle.

Il Consorzio dei Comuni Trentini, con la circolare dd. 29 novembre 2023, ha richiamato l'attenzione dei Comuni sul suddetto adempimento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023, precisando che, per gli Enti locali della Provincia di Trento, è da considerarsi facoltativo in applicazione delle norme provinciali.

Diversamente, per il censimento delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche negli organi di governo, di cui all'art. 17 D.L. n. 90/2014 rimane obbligatoria la comunicazione annuale.

Tale adempimento coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato unificato alla raccolta degli esiti della razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art 20 D.lgs. n 175/2015.

Si ritiene opportuno proporre la conferma dei contenuti del richiamato. Piano operativo e di mantenere la situazione attuale delle partecipazioni possedute dal Comune.

Ai fini della ricognizione si allega la rappresentazione grafica delle società partecipate detenute in via diretta o indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica (allegato1), le schede delle singole società, redatte con i dati comunicati dalle stesse, oppure, in caso di mancato

riscontro, con i valori desunti dalle banche dati e/o pubblicazioni effettuate ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, (allegato 2).

Si rileva che il Comune partecipa all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) - con una quota pari al 16,914% - la quale peraltro non ha forma societaria, trattandosi di azienda speciale consortile e al Consorzio Bim, ente strumentale non societario.

Si precisa inoltre che la partecipazione in Banca Etica risulta ammissibile alla luce delle novità normative introdotte e recepite all'art 4 comma 9 ter del D.lgs. 175/2016.

Preso altresì atto che l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Dato atto che tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs. 201/2022; rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti; è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Rilevato altresì che la Provincia Autonoma di Trento ha delle competenze specifiche ad essa riservate dallo Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione tra le quali vi sono acquedotti, trasporti di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali ed ha potere legislativo in merito all'utilizzazione delle acque pubbliche (ad esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico), attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;

Vista la Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali predisposta dal Servizio Finanziario, appendice agli allegati del presente provvedimento e ritenuta meritevole di approvazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri che saranno riportati nella registrazione audio integrale della seduta trasmessa in diretta streaming e dimessa in atti;

Viste le Linee guida per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, emanate dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione 22 di data 21/12/2018.

Visto il parere espresso dal revisore dei conti in data 15 dicembre 2023;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipate acquisita al protocollo dell'ente con il n. 30605 di data 30/11/2023.

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25/10/2018.

Visto il D.U.P. 2023 – 2025, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/09/2022.

Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023 – 2025 ed il bilancio di previsione 2023 – 2025, approvati con deliberazione consiliare n. 4 del 22/02/2023.

Visto il D.U.P. 2024 – 2026 approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 04/10/2023.

Visto il P.I.A.O. 2023 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 106 di data 30/03/2023;

Visti i pareri sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, 187 e 200 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano,

favorevoli n. 11

contrari n. //

astenuti n. 4 (Piffer L., Michelin, Toscana, Piffer R.)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022 dal Comune di Lavis direttamente ed indirettamente, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016 e art. 18, co. 3 bis 1, LP 1/2005 e art. 24, co. 4, LP 19/2016), come dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - n. 1 elenco partecipazioni del Comune;
 - n. 2 dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2022;
2. di dare atto che, in esito alla ricognizione ordinaria di cui al punto precedente, non sono emerse ragioni per l'adozione di misure di razionalizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e/o per l'alienazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di Lavis;
2. di prendere atto del parere espresso dal revisore dei conti in data 15 dicembre 2023, allegato n. 3 del presente provvedimento;
3. di approvare, in attuazione dell'art. 30 del D.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Lavis che costituisce appendice alla relazione approvata al punto 1) del presente provvedimento;
4. di inviare copia del presente provvedimento:
 - alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, facendo uso del portale "ConTe";

- alla struttura ministeriale per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.lgs. 175/2016 mediante il portale "Partecipazioni" del sito MEF;
 - ad Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022;
6. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - Ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture i termini di cui sopra sono dimezzati ed il ricorso straordinario al capo dello Stato non è ammesso.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 72**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI LAVIS AL 31/12/2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Parere ai sensi degli art.185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. Il parere di seguito espresso è da considerarsi FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 19/12/2023

Il Responsabile di Settore

Andrea Turra

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, art. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Ai sensi degli art.185 e 187 del C.E.L. - T.A.A L.R.2/2018 e s.m. si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere dal provvedimento

Data 19/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Turra

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Chistè Giancarlo

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Franchini dott.ssa Silvia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FRANCHINI SILVIA in data 28/12/2023
CHISTE' GIANCARLO in data 28/12/2023



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e pertanto diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Il verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 28/12/2023 per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlini dott. Mariano

Il presente documento è rispettivamente vistato e sottoscritto con firma digitale di cui agli artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MARIANO CARLINI in data 09/01/2024